



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 56 del 29-11-2022

Adunanza Straordinaria – Seduta Pubblica

OGGETTO: SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO BIENNIO 2023-2024 APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 D.L. 179/2012 PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING". INDIRIZZI

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 21:00 in Videoconferenza, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Presenti/ Assenti
Perelli Laura	Presente
Barbirati Maurizio	Presente
Corazza Camilla	Presente
Pinca Fabrizio	Presente
Dalpasso Cristiano	Presente
Turra Erika	Presente
Viviani Maria Letizia	Presente
Bondi Federica	Presente
Cartocci Raffaele	Presente
Brancaleoni Andrea	Presente
Perelli Mirko	Assente
Canella Rita	Presente
Giubelli Arrigo	Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1

Assiste il Segretario Comunale Musco Antonino, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Perelli Laura assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Pinca Fabrizio
Turra Erika
Giubelli Arrigo

Deliberazione n. 56 del 29-11-2022

**OGGETTO: SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO BIENNIO 2023-2024
APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 D.L. 179/2012 PER
AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING". INDIRIZZI**

Visto il Capo VIII "Modalità di svolgimento in videoconferenza" del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera del Commissario Prefettizio nell'esercizio dei poteri del Consiglio n. 37 del 22 maggio 2019 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 dicembre 2020, n. 72, nonché con deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 22.

Ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

Il Sindaco e gli undici Consiglieri presenti sono collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico. Il Consigliere Perelli Mirko risulta essere assente giustificato.

Partecipa il Segretario Comunale collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e che il Segretario Comunale riesce a identificare tutti i partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Vicesindaco BARBIRATI, il quale espone quanto segue:

«Questa è la delibera che ci vede affidare in house, come abbiamo tuttora a Gecim, il Servizio Cimiteriale. È stato - diciamo - optato per un biennio 2023-2024 per la gestione appunto del servizio. Servizio che ha un costo abbastanza importante, ma ci consente di avere l'attività sui nostri tre cimiteri, le attività legate alla gestione da parte di Gecim di tutte le nostre richieste legate al cimitero.

Sono 109 mila euro per il biennio che ci consentono, di fatto, di proseguire con la convenzione in essere. Noi siamo soci di Gecim, abbiamo un 5%, l'altro 5% è al Comune di Jolanda di Savoia, il 10% Riva del Po e l'80% al Comune di Copparo, per cui siamo a proporre per il prossimo biennio l'affidamento in house alla società Gecim. Questo è nella sostanza. Grazie».

Premesso che il Comune di Tresignana ha l'obbligo di gestire ex art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 29 Luglio 2004 n. 19, il servizio necroscopico e il servizio cimiteriale relativamente a n. 3 cimiteri presenti sul territorio comunale.

Evidenziato che:

- con atto del Consiglio Comunale n. 19 del 28/3/2017 l'ex Comune di TRESIGALLO ha aderito alla Società "GECIM gestioni cimiteriali" con sede in Copparo (FE) ed affidato "in

house providing” la gestione servizi cimiteriali a “GECIM S.r.l”, con durata dal 01/04/2017 al 31/03/2022;

- con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 22/05/2020 il comune di Tresignana ha deliberato di affidare “in house providing” i servizi cimiteriali alla società pubblica GECIM S.r.l. sino alla naturale scadenza dell’attuale contratto ex Comune di Tresigallo Rep. 1687/2017 (31/03/2022);
- con atti del Responsabile area tecnica è stata approvata la proroga tecnica del contratto di servizio in essere con Gecim S.r.l. per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Tresignana fino al 31/12/2022;
- si rende pertanto necessario provvedere all’individuazione della formula di gestione dei servizi cimiteriali, di pulizia e manutenzione ordinaria a partire dal 01/01/2023.

Considerato che:

- i servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è ora rinvenibile nell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 nelle parti ancora vigenti e nell’art. 34, commi 20 e segg. del D.L. 179/2012, conv. in l. 221/2012, oltre che nella normativa comunitaria, per cui l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può avvenire in alternativa:
 - ❖ a società di capitale individuata attraverso l’espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti agli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.lgs 50/2016;
 - ❖ a società a capitale misto pubblico e privato attraverso l’espletamento di procedura di gara di cui al D.lgs. 50/2016 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
 - ❖ a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano (affidamento c.d. in house) così come prestabilito anche dal Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP) Dlgs 175/2016;
- l’art. Art. 5 del D.lgs. 50/2016 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico) recita al comma 1: *«Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
 - b) *oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
 - c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata»;*
- l’art. 16. “Società in house” del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico

in materia di società a partecipazione pubblica” recita: «1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata»;

- l'art. 192, comma 2 del DLgs 50/2016 prevede che: «*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*».

Dato atto che:

- il Comune di Tresignana è socio, con una partecipazione al 5% delle quote sociali, della società GECIM S.r.l., società “in-house” per la Gestione dei Servizi cimiteriali nei comuni di Copparo, Riva del Po, Tresignana e Jolanda di Savoia, iscritta al Registro Imprese di FERRARA C.F. e n. iscrizione 01708440381 con sede in Via Roma 38 44034 Copparo (FE) - P.IVA 0170844038;
- che la compagine sociale di Gecim S.r.l. è ad oggi composta da:
 - ❖ Patrimonio Copparo S.r.l. (a totale partecipazione del Comune di Copparo) che possiede l'80% delle quote sociali;
 - ❖ Comune di Riva del Po che possiede il 10% delle quote sociali;
 - ❖ Comune di Tresignana che possiede il 5% delle quote sociali;
 - ❖ Comune di Jolanda di Savoia che possiede il 5% delle quote sociali;
- Gecim S.r.l. risulta iscritta dal 8/05/2019 nell'Elenco delle società “in house” presso ANAC, in adempimento all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 ricorrendo le citate condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza anche comunitaria;
- lo statuto di Gecim S.r.l. (modificato ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e della Linee-guida n. 7 di ANAC in data 30 agosto 2019 sulla base della Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 11/04/2019) contiene i requisiti previsti per il controllo analogo ovvero che la Società è soggetto gerarchicamente subordinato agli enti pubblici soci, ed assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione;
- a maggior garanzia della possibilità da parte degli enti soci di esercitare il Controllo Analogo, in data 23/09/2019 è stato sottoscritto da tutti i comuni soci l'Accordo attuativo dell'art. 11 dello Statuto della società Gecim Gestioni Cimiteriali s.r.l. per la definizione delle modalità di esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte dei soci affidanti sulla società stessa.

Ricordato che:

- al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e la garanzia di adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'art. 34, c. 20, del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221/2012, prevede che, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di un'apposita relazione che dia conto

delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

- il Settore LLPP e Patrimonio del Comune di Tresignana ha predisposto la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) in cui illustrano le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento euro-unitario e dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento alla società Gecim s.r.l. del servizio pubblico locale di Gestione servizi funerari e cimiteriali mediante il modello del c.d. "in house providing".

Vista la citata relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21), dalla quale si evidenzia che è conveniente ai fini dell'interesse pubblico l'affidamento in-house della gestione completa dei Cimiteri, per motivazioni economiche, organizzative, di controllo e di mantenimento dei profitti d'impresa all'interno di una Società le cui quote societarie sono totalmente pubbliche, di proprietà dei Comuni Soci, in forma diretta ed indiretta, allegato A e parte integrante della presente deliberazione.

Richiamata la proposta di Piano Operativo di Gestione 2023-2024 presentata da Gecim Srl ed agli atti con prot. N° 13226.

Dato atto che da suddetto Piano Operativo risulta, per i servizi in oggetto, un canone biennale IVA esclusa pari a complessivi € 109.542,18 per un totale di € 133.641,46 IVA inclusa a carico del Comune di Tresignana, inferiore alla soglia prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 che troverà copertura nel bilancio 2023-2025;

Dato atto che:

- la dimostrazione della convenienza economica e sociale, nonché la valutazione in merito alla scelta di internalizzazione è stata effettuata nella relazione citata;
- il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio, Arch. Marco Odorizzi;
- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del procedimento elementi, anche potenziali, riconducibili alla fattispecie del conflitto d'interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del D.lgs n. 165/2001);
- sono state rispettate le misure di prevenzione, generali e specifiche stabilite nel piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT 2019-2021 approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 10 del 28/01/2019, aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29-01-2020.

Ritenuto necessario dare indirizzo ai settori competenti per garantire il servizio per le annualità 2023 e 2024.

Visti:

- gli artt. 42, 112 e 117, d.lgs. 267/2000 (Tuel);
- l'art. 106, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue);
- gli artt. 2359 e 2361 codice civile;
- l'art. 3-bis, l. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo);

- il d.lgs. 50/2016;
- gli artt. 18 e 19, l. 124/2015;
- lo Statuto comunale;
- lo Statuto di GECIM S.r.l.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs; n. 267/2000;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del DLgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio proponente, dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli 9, astenuti 3 (Consiglieri: BRANCALEONI; CANELLA; e GIUBELLI), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse, i richiami e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

- di approvare l'allegata relazione redatta al duplice scopo di ottemperare:

- a quanto previsto dall'art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012 che prevede "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di un'apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- a quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del DLgs 50/2016 prevede che: *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;

- di dare indirizzo ai settori di competenza per affidare "in house providing" i servizi cimiteriali per conto del Comune di Tresignana alla società pubblica GECIM S.r.l. per il biennio 2023-2024;

- di dare atto che le somme necessarie saranno stanziare nei bilanci 2023 e 2024;

- di dare mandato al responsabile del Settore per ogni atto consequenziale;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Marco Odorizzi - Responsabile del Settore Tecnico;

- di disporre che vengano effettuati gli adempimenti in merito agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013;

- di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Segreteria -Affari generali e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Tuel 267/2000.

Successivamente, con voti favorevoli 9, astenuti 3 (Consiglieri: BRANCALEONI; CANELLA; e GIUBELLI), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Perelli Laura

IL VICESEGRETARIO
Musco Antonino

Proposta N. 57 del 22-11-2022

Ufficio: SERVIZIO LLPP

OGGETTO: SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO BIENNIO 2023-2024 APPROVAZIONE
RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 D.L. 179/2012 PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE
PROVIDING". INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità tecnica.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 22-11-2022

IL DIRIGENTE

Odorizzi Marco

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'articolo art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere Favorevole* in merito alla regolarità contabile.

*per la motivazione indicata con nota:

Lì, 22-11-2022

IL DIRIGENTE

Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 56 del 29-11-2022

**Oggetto: SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO BIENNIO 2023-2024 APPROVAZIONE
RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 D.L. 179/2012 PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE
PROVIDING". INDIRIZZI**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio dal 12-12-2022 al 27-12-2022 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 12-12-2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Mantovani Silvia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 56 del 29-11-2022

**Oggetto: SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO BIENNIO 2023-2024 APPROVAZIONE
RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 D.L. 179/2012 PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE
PROVIDING". INDIRIZZI**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li,

IL SEGRETARIO
Antonino Musco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)